

OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, IL COMUNE DI CATTOLICA E ALTRI ENTI, PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di _____, nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- Il Sig. Luca Piovaccari in rappresentanza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, capofila della gestione associata, che agisce in forza della delibera della Giunta dell'Unione n. ____ del _____;
- Il sig. Mariano Gennari in rappresentanza del Comune di Cattolica, che agisce in forza della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

PREMESSO

- Che il Comune di Cesena con atto di G.C. del 3 novembre 2009 ha approvato il progetto di Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro stabilendo di volersi costituire quale Ufficio sede principale per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;
- Che il Consiglio del Comune di Cesena con delibera n. 9 in data 21/1/2010 ha approvato la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, di cui si è costituito Ente capofila della gestione associata;
- Che da tale data a oggi con delibere dei rispettivi organi, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) e numerosi altri enti hanno aderito alla convenzione;
- Che l'attuale convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, prevedeva la sua scadenza alla data del 31/12/2017 ed il suo eventuale rinnovo;
- Che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota a firma del Presidente pro tempore prot. n. 42498 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto "Revisione organizzativa dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha comunicato al Comune di Cesena l'intenzione di subentrare in qualità di Ente capofila della gestione associata a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- Che il Comune di Cesena con delibera di GC n. 283 del 25/11/2014 ha accolto la proposta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera n. 84 in data 17/12/2014 ha approvato il testo della convenzione come modificata a seguito dei nuovi intervenuti accordi per la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, quale Ente capofila della gestione associata;
- Che il Comune di Cattolica in provincia di Rimini ha chiesto di aderire alla presente convenzione a decorrere dal 1/1/2017, per le funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali;
- Che la Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, ha espresso parere favorevole all'ingresso di detto Comune nella gestione associata con delibera n. ____ del _____;

- Che con delibera n. _____ del _____, il Consiglio comunale di Cattolica ha deciso di aderire alla convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri enti per la gestione in forma associata delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali;
- Che si ritiene necessario conseguentemente procedere alla stipula della convenzione per la gestione associata della suddetta funzione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

L'obiettivo della Convenzione è la prosecuzione della gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro nella sede del nuovo Ente capofila della gestione associata presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con gli altri Enti aderenti alla convenzione per le ragioni indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale dell'atto.

Partner dell'Ufficio Associato è l'Anci Emilia Romagna che interviene alla stipula delle convenzione in persona del suo Presidente /Direttore pro tempore.

In particolare continueranno ad essere gestite in forma associata tutte le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, contenzioso del lavoro, consulenze in materia di personale, relazioni sindacali ed attività del servizio ispettivo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, anche in attuazione del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009.

Art. 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Per realizzare la gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro sono previste la dotazione di personale, gli strumenti e le risorse finanziarie sono determinate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila.

Per la concreta attuazione della convenzione l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, da ora in poi definita Unione, individuata quale nuova sede dell'Ufficio Associato Interprovinciale, e gli altri Enti aderenti come da prospetto allegato riportante le funzioni cui i singoli Enti hanno stabilito di aderire, conferiscono all'Unione a mezzo delega le seguenti funzioni: procedimenti disciplinari, contenzioso del lavoro, consulenze in materia di personale e servizio ispettivo, per l'esercizio in forma associata. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio associato sono adottati dall'Unione, secondo la sua disciplina interna che diviene pertanto la disciplina unitaria di tutti gli Enti, per le funzioni cui rispettivamente aderiscono o aderiranno in seguito.

Per gli enti aderenti alla presente convenzione l'ufficio associato svolgerà le attività ed avrà la responsabilità per le materie assegnate. Pertanto tutti gli enti passeranno la gestione delle pratiche di competenza all'ufficio associato che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o di servizi. Alla stessa stregua nei PEG degli enti le risorse destinate ad attuare

gli obiettivi attribuiti all'ufficio associato saranno assegnate al suo responsabile che, in virtù della presente convenzione, diviene a tutti gli effetti Responsabile delle funzioni conferite in nome e per conto di ciascun Ente aderente.

Presso ogni Ente sono individuati referenti, per lo svolgimento di attività di raccordo con l'ufficio associato.

Il responsabile dell'ufficio associato è incaricato dall'Unione e della nomina è data comunicazione a tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Art. 3 COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La gestione associata assegna all'ufficio i seguenti compiti:

1. Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso;
2. Gestione contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari;
3. Consulenza e redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale;
4. Relazioni sindacali e adempimenti connessi alla rilevazione dei permessi sindacali a vario titolo dei dipendenti, alle partecipazioni a riunioni sindacali e alle operazioni di rinnovo delle RSU;
5. Gestione delle attività del Servizio Ispettivo;
6. Adempimenti connessi.

Il Comune di Cesena mette a disposizione una sede secondaria, per la Romagna orientale, per l'espletamento delle funzioni necessarie e riguardanti i dipendenti del Comune di Cesena, dell'Unione Valle del Savio e degli altri comuni limitrofi quantificando i costi relativi al personale comandato all'Ufficio per l'espletamento delle relative funzioni. Tali spese saranno quantificate annualmente e rimborsate dall'Ente capofila al Comune di Cesena eventualmente mediante compensazione sulla quota dei costi dovuti all'Ente capofila. Il dirigente dell'Ufficio Associato garantirà la propria presenza in questa sede indicativamente un giorno la settimana.

L'Unione Terre di Castelli mette a disposizione una sede secondaria, per l'Emilia centrale, per l'espletamento delle funzioni necessarie e riguardanti i dipendenti dell'area dell'Unione Terre di Castelli oltre che degli altri comuni limitrofi. Il dirigente dell'Ufficio Associato garantirà la propria presenza in questa sede indicativamente un giorno la settimana.

Art. 4 LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

Gli enti aderenti metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'ufficio associato, senza costi a carico della gestione associata, fatta eccezione per tutte le spese sostenute per il personale assegnato all'Ufficio per l'espletamento delle relative funzioni. Dette spese saranno rimborsate agli enti di appartenenza di detto personale e ripartite secondo le modalità indicate nel successivo articolo.

Art. 5 COSTI A CARICO DEI COMUNI E DELLE UNIONI

Il costo del servizio a carico dei Comuni, delle Unioni di Comuni ed altri Enti aderenti alla convenzione è calcolato come da prospetto allegato del riparto dei costi effettuato a preventivo,

tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell'Ente al 31/12 di ogni anno, tenendo conto dei costi diretti, indiretti e generali.

Nel numero dei dipendenti viene calcolato anche il personale assunto a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a SEI mesi/anno.

Il riparto dei suddetti costi tiene conto del numero delle funzioni conferite all'Ufficio ad inizio anno da ciascun Ente.

Ciascun Ente può richiedere, ai sensi del successivo art. 6, l'adesione ad una o più delle funzioni cui non aveva aderito inizialmente e i relativi costi aggiuntivi verranno calcolati a decorrere dal mese di approvazione della relativa delibera.

I suddetti enti verseranno le quote di competenza all'Unione in un'unica rata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza su richiesta dell'Unione, sulla scorta del riparto dei costi a consuntivo in base alle funzioni cui hanno aderito a inizio anno, ovvero delle ulteriori funzioni cui aderiscono anche in corso di esercizio.

Eventuali adesioni da parte di ulteriori Enti ovvero l'assegnazione di finanziamenti da parte della regione Emilia Romagna potranno comportare la riduzione delle rispettive quote di partecipazione, così come specificate nel prospetto di riparto dei costi a consuntivo, fatto salvo che non si renda necessario acquisire ulteriori risorse umane per far fronte alle esigenze delle funzioni conferite.

Sono istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Potranno essere stipulate convenzioni tra l'Unione, quale Ente capofila ed altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna, per l'erogazione da parte dell'Ufficio Associato, di servizi previsti dalla presente convenzione. In tali casi le quote (costi ed eventuali rimborsi spese) previste a carico di tali Amministrazioni verranno decurtate dal costo complessivo annuo previste nel prospetto di riparto allegato, per la durata della convenzione aggiuntiva.

Art. 6

ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti del Comparto Regioni-Autonomie locali della Regione Emilia Romagna possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Giunta dell'Unione, quale Ente capofila dell'Ufficio Associato Interprovinciale.

Art. 7

DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal _____ con scadenza al 31.12.2017 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Qualora uno degli Enti aderenti non intenda aderire al rinnovo della convenzione, di cui al comma 1, dovrà comunicarlo all'Unione nel termine, con le modalità e gli effetti previsti dal successivo art. 8.

Qualora in ambito interprovinciale o regionale si creassero le condizioni per la costituzione di una più ampia gestione associata delle funzioni esercitate dall'Ufficio Interprovinciale dell'Unione, gli enti si impegnano ad aderirvi, previa valutazione delle relative condizioni, economiche e di qualità del servizio ricevuto, revocando la presente convenzione.

Art. 8
RECESSO

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale all'Unione. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 9
SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sig. Luca Piovaccari, Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il sig. Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 del 07/03/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale)